

POLICY

Cos'è il *whistleblowing*

Il *whistleblowing* è uno strumento che consente ai dipendenti o terze parti di un'amministrazione (ad esempio consulenti e fornitori) di segnalare in modo riservato eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività lavorativa.

Il *whistleblower* è la persona che, nello svolgimento delle proprie mansioni o della propria attività, individua e segnala violazioni, illeciti o irregolarità nell'ambito lavorativo, e decide di segnalarli alla società o ente di appartenenza o ad un'autorità legittimata ad intervenire, che possa agire efficacemente al riguardo.

La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La procedura del *whistleblowing*, regolata dalla normativa europea e nazionale, è volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*.

Natura giuridica dell'istituto del Whistleblowing e fonte normativa

Già l'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito nell'ambito del D.Lgs. 165/2001 l'art. 54bis1, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento la misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come *whistleblowing*.

La Direttiva 2019/1937, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione", ha introdotto per tutti gli stati membri un vero e proprio diritto alla segnalazione. In particolare, con essa il *whistleblowing* ha assunto il duplice ruolo di strumento di prevenzione degli illeciti e di manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione).

L'obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni (*whistleblowers*) all'interno dell'Unione Europea, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali.

Il Decreto Legislativo n.24/2023, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle normative nazionali" c.d. "disciplina *Whistleblowing*" (in vigore dal 30 marzo 2023), ha infine provveduto a dare attuazione alle disposizioni della sopra citata Direttiva, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti.

Scopo e campo di applicazione della procedura Investimenti Spa

Investimenti Spa, con la procedura implementata, intende dare attuazione a quanto disposto dal D. Lgs. n. 24/23.

La procedura, quindi, individua le modalità con cui i soggetti Segnalanti possono effettuare segnalazioni di violazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) del citato decreto, con l'obiettivo di rimuovere fattori che possano ostacolare o disincentivare la segnalazione di illeciti, fornendo indicazioni operative in merito ad oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Parallelamente, il processo delle segnalazioni è volto a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, unitamente al contenuto della stessa e della documentazione di supporto prodotta.

Chi può segnalare

Può effettuare la segnalazione la persona fisica che abbia acquisito le informazioni sulla violazione nell'ambito del contesto lavorativo di Investimenti Spa e quindi:

- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore della società;
- i dipendenti e collaboratori di soggetti a cui è affidata la realizzazione di opere o la fornitura di beni e servizi;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore della società;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore della società;
- gli azionisti (persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Cosa è possibile segnalare

Non esiste una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità (consumati o tentati) a danno dell'interesse pubblico.

Il *whistleblowing* non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o che sono solitamente regolate da altre procedure.

All'interno del modulo della segnalazione è presente un elenco esemplificativo di tematiche rilevanti.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, anche casualmente, in ragione del rapporto di lavoro e del ruolo rivestito.

Le segnalazioni fondate sul sospetto o sul pettegolezzo non possono invece essere considerate meritevoli di tutela in quanto è necessario tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione.

Resta infine fermo il requisito della veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

Modalità della Segnalazione e funzionamento della piattaforma *Whistleblowing* di Investimenti Spa

La segnalazione può essere effettuata attraverso il canale interno "*Whistleblowing/Segnalazione degli illeciti*" appositamente istituito dalla società e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza" sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione": <https://www.investmentispa.it/trasparenza/>.

La Piattaforma per la gestione delle segnalazioni di illeciti utilizzata da Investimenti Spa garantisce, attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché il contenuto e la relativa documentazione.

Il software consente di effettuare le segnalazioni tramite passaggi semplici ed intuitivi, garantendo che i messaggi e i relativi allegati possano essere letti esclusivamente dal mittente (Segnalante) e dal destinatario (Responsabile *Whistleblowing*).

Per ulteriori dettagli è stato reso disponibile nella pagina dedicata del sito istituzionale il Manuale del Segnalante (<https://www.investmentispa.it/whistleblowing-segnalazione-degli-illeciti/>).

Destinatario della Segnalazione

Tenuto conto di quanto previsto dal vigente quadro normativo e dalle Linee Guida ANAC contenute nella Delibera 311/2023, Investimenti Spa ha individuato nella figura del RPC della società il ruolo di Responsabile *Whistleblowing* ai sensi dell'art. 4, comma 2 e comma 5 D. Lgs n. 24/2023.

Tramite la piattaforma, le segnalazioni sono pertanto dirette al Responsabile Anticorruzione, a cui sono assegnati i compiti e attribuiti i poteri descritti dalla procedura.

Spetta al Responsabile la valutazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs n. 24/2023.

Gestione della Segnalazione

Premesso che il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati, tutte le segnalazioni pervenute sono oggetto di analisi preliminare da parte del Responsabile, mediante l'avvio delle attività istruttorie finalizzate a verificarne oltre che la fondatezza, la presenza di elementi circostanziali.

Al termine dell'analisi preliminare le situazioni che possono emergere sono le seguenti:

- infondatezza della segnalazione, appurata in quanto priva di elementi sufficientemente circostanziati e utili per qualificarla come "segnalazione *Whistleblowing*";
- segnalazione non pertinente, ossia che non rientra nel perimetro di competenza del Responsabile *Whistleblowing*;
- esistenza di elementi di fondatezza e, quindi, l'avvio di approfondimenti specifici.

Tali attività dovranno essere compiute - nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza - effettuando ogni azione ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Quindi, all'esito degli accertamenti condotti, il Responsabile può decidere di archiviare la segnalazione, in quanto priva di elementi fondanti, oppure, se constatati profili di illiceità, comunicare l'esito dell'accertamento all'organo amministrativo e suggerire di procedere:

- ad inoltrare la segnalazione al responsabile del personale e/o alle strutture competenti per l'adozione dei provvedimenti disciplinari;
- a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.

Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante

L'identità del Segnalante viene tutelata dall'azienda sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. Mediante l'utilizzo della piattaforma *whistleblowing*, l'identità del Segnalante rimane criptata, vigendo l'obbligo assoluto di riservatezza nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dal nostro ordinamento giuridico.

Va precisato tuttavia che le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal sistema approntato da Investimenti Spa, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure *whistleblowing*, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante

Nei confronti di chi effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita e in alcun modo tollerata alcuna forma di ritorsione, intendendosi con essa qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Segnalante che ritiene di aver subito ritorsioni può farne comunicazione all'ANAC, in ossequio a quanto previsto all'art. 19, comma 1 del D. Lgs n. 24/2023. Il Segnalante, inoltre, può agire in sede giudiziaria, amministrativa o stragiudiziale, come prescritto dagli artt. 17, 18 e 19 del D. Lgs n. 24/2023.

Responsabilità del Segnalante e relative limitazioni

La responsabilità del Segnalante e le relative limitazioni sono stabilite dagli articoli 16 e 20 del D. Lgs n. 24/2023, a cui si fa rinvio.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.